



Alla C.A.

A.U. di Veneto Innovazione S.p.a.

**OGGETTO: Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Spettabile Amministratore Unico,

l'Organismo di Vigilanza di VENETO INNOVAZIONE (in seguito l'"OdV"), istituito in attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/01 (in seguito il "**Modello organizzativo**"), riporta di seguito il resoconto delle attività svolte nel 2025 ed, in particolare:

<b>1.</b>	<a href="#">L'attività in generale svolta dall'OdV</a>
<b>1.1</b>	<a href="#">Argomenti trattati</a>
<b>2.</b>	<a href="#">Le eventuali problematiche o criticità emerse nel corso dell'attività di vigilanza e conseguenti azioni correttive per assicurare l'efficacia ed effettività del Modello organizzativo</a>
<b>3.</b>	<a href="#">I flussi informativi provenienti dai dipendenti, da terzi o dall'Organo Amministrativo</a>
<b>4.</b>	<a href="#">Aggiornamento del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001</a>
<b>5.</b>	<a href="#">Principali fatti di maggior rilievo dopo la chiusura del 2025</a>
<b>6.</b>	<a href="#">Programmazione dell'attività dell'OdV</a>
<b>7.</b>	<a href="#">Conclusioni</a>

### **1. L'attività in generale svolta dall'OdV**

L'OdV, nominato il 01.10.2025 nel corso del 2025 si è riunito nelle seguenti date e con il seguente ordine del giorno:

**19.11.2025:** 1) Presa d'atto della nomina di OdV di Veneto Innovazione; 2) Adozione del "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" e mappatura dei "Flussi informativi all'OdV" di Veneto Innovazione; 3) Lettura dei verbali del precedente OdV di Veneto Innovazione; 4) Presa visione del MOG e del Codice Etico e Comportamentale di Veneto Innovazione; 5) Analisi dell'Organigramma e dell'Ordinamento generale di Veneto Innovazione; 6) Varie ed eventuali.

**19.12.2025:** 1) Audizione dell'Amministratore Unico e del Direttore Generale di Veneto Innovazione; 2) Varie ed eventuali.



4e30d7a5



In relazione ad ogni riunione è stato redatto un verbale che, dopo l'approvazione, è stato riportato nel libro dei verbali dell'Organismo di Vigilanza.

Si dà inoltre atto che il precedente OdV si è riunito due volte nelle seguenti date e ordini del giorno:

**27.02.2025:** 1) Incontro con EY e presentazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Veneto Innovazione S.p.A. 2) Incontro con RSPP di Veneto Innovazione S.p.a.

**24.06.2025:** 1) Verifica delle griglie di rilevazione e compilazione attestazione ANAC

L'OdV nel periodo non ha ricevuto sulla casella di posta dedicata segnalazioni e, inoltre, non ha ritenuto di dover disporre del budget finanziario a sua disposizione.

L'OdV per l'espletamento della propria attività si è avvalsa della collaborazione del personale della Società.

### 1.1 Argomenti trattati

Il 19.11.2025 l'OdV neo-nominato ha tenuto la riunione di insediamento. Nel corso della riunione è stato adottato il "Regolamento dell'Organismo" unitamente all'elenco dei "Flussi informativi verso l'OdV" entrambi inviati all'A.U. per presa visione. L'Organismo ha inoltre preso visione del MOG della Società, del Codice Etico e Comportamentale, dell'Organigramma e dell'Ordinamento Generale.

Nella riunione del 19.12.2025 l'OdV ha incontrato l'A.U. ed il Direttore Generale della Società affinché fosse illustrata l'attività svolta dalla Società, la sua organizzazione nonché per raccogliere le loro considerazioni in ordine all'adeguatezza delle risorse della struttura organica e delle relative procedure aziendali. In tale circostanza l'OdV ha preso atto del complesso quadro tracciato dal Direttore Generale sotto diversi aspetti: organizzativo, economico e finanziario e contabile/fiscale.

Il precedente OdV ha inoltre tenuto due riunioni che qui si di seguito si sintetizzano:

Il 27.02.2025 l'OdV ha incontrato EY per l'illustrazione della revisione del Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/2001 intervenuta sia a seguito sia delle modifiche normative introdotte nel 2024, sia dell'importante riorganizzazione societaria. Nel corso della riunione l'OdV ha inoltre incontrato il RSPP ed il referente interno per la sicurezza per la verifica, a campione, degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il 24.06.2025 l'OdV ha incontrato il RPCT per uno scambio informativo con l'OdV con funzione di OIV con riferimento ai contenuti dell'Amministrazione Trasparente. L'OdV con funzione di OIV ha concluso la riunione con la convalida delle sezioni previste dalla procedura ANAC propedeutica al rilascio dell'attestazione dell'OIV.

## 2. Eventuali problematiche o criticità emerse nel corso dell'attività di vigilanza e conseguenti azioni correttive per assicurare l'efficacia ed effettività del Modello Organizzativo e conseguenti azioni correttive per assicurare l'efficacia ed effettività del Modello organizzativo



4e30d7a5



Sulla scorta delle attività condotte nel corso del 2025 l'OdV non ha ravvisato problematiche o criticità rispetto a quanto previsto dal Modello Organizzativo.

### 3. Flussi informativi provenienti dai dipendenti, da terzi o dall'Organo Amministrativo

La Società ha istituito una casella di posta dedicata all'Organismo di Vigilanza ovvero odv@venetoinnovazione.it

L'OdV comunica che nel periodo di attività in esame non sono pervenute segnalazioni né richieste di intervento alla propria casella di posta elettronica.

Nell'anno di riferimento non sono pervenute segnalazioni di anomalia circa il mancato rispetto del Modello né altre informazioni da parte dell'Organo amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza non è stato notiziato, sino ad oggi, di eventuali segnalazioni provenienti tramite la piattaforma *Whistleblowing*.

L'OdV ha recentemente adottato la Tabella Flussi informativi verso l'OdV, inviata per conoscenza all'A.U. Invita la società ad effettuare attività formativa ad hoc agli owner dei flussi medesimi.

### 4. Aggiornamento del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

Con riferimento alle nuove previsioni normative dell'anno 2025 con diretta incidenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti, si segnalano:

- ✓ **La Legge 6 giugno 2025, n. 82** ha introdotto il nuovo art. 25 undevicies nel Decreto che prevede nuovi reati presupposto con riferimento ai delitti contro gli animali. Si tratta principalmente di fattispecie volte a sanzionare condotte dolose poste in essere al fine di maltrattare, uccidere animali o volte ad organizzare spettacoli/manifestazioni/combattimenti tra animali.

Nel dettaglio i reati introdotti sono:

- a) uccisione di animali (art. 544 bis c.p.) che punisce "*chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale*". La fattispecie prevede un'aggravante nel caso in cui "*il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale*";
- b) maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) che punisce "*chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche*"; nonché "*chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi*". La norma prevede un aumento di pena se dal fatto derivi la morte dell'animale;
- c) spettacolo o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.) che punisce "*salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali*". La norma prevede un aumento di pena "*se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale*";



4e30d7a5



d) divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.) che punisce "chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica". La pena è aggravata: "1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni".

La norma punisce altresì "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti non autorizzati tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica "; nonché "i proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica". Infine, la fattispecie punisce "chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica";

e) Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.) che punisce "chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria".

- ✓ **La Legge 9 giugno 2025, n. 80** ha esteso il novero dei reati presupposto, già previsti all'art. 25 quater del Decreto (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), introducendo il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.3 c.p.) che punisce:

"chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale".

- ✓ **Il Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81**, ha modificato i commi 2 e 3 dell'art. 88 (Circostante aggravanti del contrabbando) dell'Allegato 1 del Testo Unico Doganale, già previsto e contemplato dall'art. 25 sexiesdecies del Decreto.

Tale aggravante, così come modificata, prevede quanto segue:

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;



4e30d7a5



- b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;
- e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:

- a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
- b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000".

✓ **Legge 23 settembre 2025, n. 132** che ha modificato i seguenti reati presupposto già previsti dal Decreto:

- a) il reato di aggio di cui all'art. 2637 c.c. – ricompreso tra i reati presupposto di cui all'art. 25 ter del Decreto;
- b) il reato di manipolazione del mercato ex art. 185 TUF – ricompreso tra i reati presupposto di cui all'art. 25 sexies del Decreto;

estendendo le condotte criminose alle ipotesi in cui "il fatto sia commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale";

✓ **Legge 3 ottobre 2025, n. 147** (legge di conversione del D.L. n. 116/2025 – c.d. Decreto "Terra dei Fuochi") che ha inasprito le sanzioni previste per i reati ambientali già rilevanti ai sensi del Decreto ed esteso il novero dei reati di presupposto previsti dall'art. 25 undecies del Decreto mediante l'introduzione dei reati di:

- a) impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.) che punisce "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti" con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- b) omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.) che punisce "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi" con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- c) abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255 bis D.Lgs. 152/2006) che punisce "chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee se:



4e30d7a5



d) *i) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

e) *ii) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze" e "i titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi [anzidetti] di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2", con la sanzione pecuniaria da 350 a 450 quote;*

f) *abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 ter D.Lgs. 152/2006) che punisce "chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee" con la sanzione pecuniaria da 400 a 550 quote. È invece prevista la sanzione pecuniaria da 500 a 650 quote "quando: i) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; ii) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze";*

g) *combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis, commi 1 e 3-bis, D.Lgs. 152/2006) che punisce con la sanzione pecuniaria da 200 a 450 quote "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata". Si applica invece la sanzione pecuniaria da 300 a 600 quote "nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi". La norma punisce altresì con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote nel caso di rifiuti non pericolosi e da 500 a 1000 quote nel caso di rifiuti pericolosi le ipotesi in cui la combustione di rifiuti: "i) [genera] pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; ii) è commessa in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze";*

h) *delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259 ter D.Lgs. 152/2006) che punisce le condotte colpose in materia di gestione dei rifiuti. Rientrano quindi nel perimetro di responsabilità degli enti le ipotesi colpose di (i) abbandono di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (artt. 255-bis e 255-ter TUA), (ii) gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA) e di (iii) spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA). L'obiettivo consiste, dunque, nel rafforzare la tutela preventiva, sanzionando non solo la volontarietà, ma anche la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia nella gestione del ciclo dei rifiuti. Per tali fattispecie colpose le sanzioni pecuniarie previste a carico dell'ente sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Peraltro, la Legge 3 ottobre 2025, n. 147, ha modificato alcuni dei reati presupposto già previsti dall'art. 25 undecies del Decreto e, in particolare i reati di:

- traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);



4e30d7a5



- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4, 5 e 6 D.Lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006);
- spedizione illegale di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006).

Inoltre, a livello sanzionatorio:

- sono state innalzate le sanzioni pecuniarie previste dal Decreto per i reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 TUA), spedizione illegale di rifiuti (Art. 259, comma 1 TUA);
- è stato ampliato l'ambito applicativo delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, estendendole a ulteriori reati ambientali quali i delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 1 bis, 3, 3 bis, 5, 6 TUA), combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, comma 1, 3 bis TUA) e spedizione illegale dei rifiuti (art. 259, comma 1 TUA).

- ✓ Il 9 gennaio 2026 è stato pubblicato in G.U. il **decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211**, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673», che definisce reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione, al fine di garantirne – attraverso sanzioni penali e non penali efficaci, proporzionate e dissuasive – l'applicazione effettiva e conseguire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

I nuovi reati sono stati definiti elencando puntualmente tutte le condotte che costituiscono violazione delle norme introdotte dalla direttiva europea, in coerenza con la volontà di raccogliere nelle previsioni normative tutte le situazioni che, secondo le regole dell'Unione Europea, devono essere considerate reato.

L'intervento normativo incide significativamente sulle regole del decreto legislativo 231/2001 introducendo il nuovo articolo 25-octies 2, dedicato alle sanzioni amministrative a carico dell'ente per i reati di nuovo conio e del decreto legislativo sull'immigrazione in materia di violazione di misure restrittive dell'unione.

La legge mira a colpire duramente gli enti che violano le misure restrittive, sia sul piano economico che su quello operativo, con una risposta proporzionata alla gravità e alla recidiva delle condotte illecite.

L'Organismo di Vigilanza, alla luce delle succitate modifiche normative, invita la Società ad effettuare le opportune valutazioni in merito ai reati recentemente introdotti al fine di eventualmente provvedere all'aggiornamento del Modello Organizzativo adottato dalla Società.



4e30d7a5



Infine, si segnala che, nel finale del 2025 ANAC ha approvato le Linee guida n. 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, dandone comunicazione pubblica e finalizzandole a una applicazione uniforme ed efficace della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023.

Contestualmente, ANAC ha adottato la delibera n. 479 del 26 novembre 2025, di modifica e integrazione delle precedenti Linee guida sulle segnalazioni esterne (delibera n. 311/2023), con chiarimenti rilevanti su aspetti operativi, tra cui il trattamento delle segnalazioni anonime e la disciplina interna sulla loro gestione, nonché precisazioni sul tema della “condivisione del canale” e dei relativi presidi organizzativi.

L’OdV invita la Società a verificare che la procedura Whistleblowing adottata sia coerente con quanto previsto dalle nuove linee guida Anac.

## 5. Principali fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2025

Dopo la chiusura dell’esercizio l’OdV non ha ricevuto alcuna segnalazione relativa a presunte violazioni delle disposizioni di cui al Modello Organizzativo adottato dalla Società. In tema di evoluzione della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, si sono dianzi segnalate le modifiche apportate al D. Lgs. 231/2001 da provvedimenti normativi entrati in vigore nell’anno 2025.

## 6. Programmazione dell’attività dell’OdV

L’OdV per l’anno 2026, anche in considerazione dell’organizzazione di cui si è dotata la Società e del sistema dei controlli esistente, ritiene di programmare come segue la sua attività, salvo necessità di riprogrammazione determinate da eventi a oggi non noti:

- Audizione del Responsabile Amministrazione e controllo di Gestione;
- Audizione RPCT e Responsabile Trasparenza;
- Audizione Collegio Sindacale per scambio flussi informativi;
- Audizione Datore di lavoro, RSPP e medico competente;
- Audizione Funzione Internal audit;
- Audizione del Responsabile Area agevolazioni e Innovazione Regionale;
- Audizione del Responsabile Area Promozione e Sviluppo Digitale;
- Audizione Responsabile ufficio acquisti;
- Audizione Responsabile Controllo rischi;
- Audizione Responsabile Antiriciclaggio;
- Analisi periodica dei flussi informativi ricevuti.

## 7. Conclusioni

L’OdV continuerà a seguire da vicino tutti gli eventuali sviluppi dell’organizzazione e del suo sistema di controllo interno, evidenziando la preminenza degli assetti



4e30d7a5



organizzativi, sia sotto il profilo dell'adeguatezza delle risorse che degli aspetti procedurali, in quanto fondamentali per un sistema di gestione 231 adeguato ed efficace nonché per una corretta analisi del rischio per i profili che qui interessano.

In conclusione, l'OdV, nel dare atto della proficuità dei primi scambi informativi con la Società, continuerà a monitorare l'aggiornamento del MOGC richiamando, nel caso, l'attenzione sulle novità normative ed organizzative introdotte.

~\*~

L'OdV ringrazia l'Amministratore Unico, il Direttore Generale ed il personale della società per collaborazione prestata.

Distinti saluti.

Scorzé, 09.02.2026

L'Organismo di Vigilanza

Dott. Keti Carraro

---



4e30d7a5

